

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N.1124 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.
(S.O. ALLA G.U. N.257 DEL 13 OTTOBRE 1965)

- OMISSIS -

ART. 52 - L'ASSICURATO È OBBLIGATO A DARE IMMEDIATA NOTIZIA DI QUALSIASI INFORTUNIO CHE GLI ACCADA, ANCHE SE DI LIEVE ENTITÀ, AL PROPRIO DATORE DI LAVORO. QUANDO L'ASSICURATO ABBA TRASCURATO DI OTTEMPERARE ALL'OBBLIGO PREDETTO ED IL DATORE DI LAVORO, NON ESSENDO VENUTO ALTRIMENTI A CONOSCENZA DELL'INFORTUNIO, NON ABBA FATTO LA DENUNCIA AI TERMINI DELL'ARTICOLO SUCCESSIVO, NON È CORRISPONDA L'INDENNITÀ PER I GIORNI ANTECEDENTI A QUELLO IN CUI IL DATORE DI LAVORO HA AVUTO NOTIZIA DELL'INFORTUNIO.

2. LA DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DEVE ESSERE FATTA DALL'ASSICURATO AL DATORE DI LAVORO ENTRO IL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DALLA MANIFESTAZIONE DI ESSA SOTTO PENNA DI DECADENZA DAL DIRITTO A INDENNIZZO PER IL TEMPO ANTECEDENTE LA DENUNCIA.

ART. 53 - IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A DENUNCIARE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE GLI INFORTUNI DA CUI SIANO COLPITI I DIPENDENTI PRESTATORI D'OPERA, E CHE SIANO PROGNOSTICATI NON GUARIBILI ENTRO TRE GIORNI, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI VALUTAZIONE CIRCA LA RICORRENZA DEGLI ESTREMI DI LEGGE PER L'INDENNIZZABILITÀ.

LA DENUNCIA DELL'INFORTUNIO DEVE ESSERE FATTA ENTRO DUE GIORNI DA QUELLO IN CUI IL DATORE DI LAVORO NE HA AVUTO NOTIZIA E DEVE ESSERE CORREDATA DA CERTIFICATO MEDICO.

2. SE SI TRATTA DI INFORTUNIO CHE ABBA PRODOTTO LA MORTE O PER IL QUALE SIA PREVEDUTO IL PERICOLO DI MORTE, LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA PER TELEGRAFO ENTRO VENTIQUATTRO ORE DALL'INFORTUNIO.

3. QUALORA L'INABILITÀ PER UN INFORTUNIO PROGNOSTICATO GUARIBILE ENTRO TRE GIORNI SI PROLUNGI AL QUARTO, IL TERMINE PER LA DENUNCIA DECORRE DA QUEST'ULTIMO GIORNO.

4. LA DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED IL CERTIFICATO MEDICO DEBBONO INDICARE, OLTRE ALLE GENERALITÀ DELL'OPERAIO, IL GIORNO E L'ORA IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO, LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DI ESSO, ANCHE IN RIFERIMENTO AD EVENTUALI DEFICIENZE DI MISURE DI IGIENE E DI PREVENZIONE, LA NATURA E LA PRECISA SEDE ANATOMICA DELLA LESIONE, IL RAPPORTO CON LE CAUSE DENUNCIATE, LE EVENTUALI ALTERAZIONI PREESISTENTI.

5. LA DENUNCIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DEVE ESSERE TRASMESSA DAL DATORE DI LAVORO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE, CORREDATA DA CERTIFICATO MEDICO, ENTRO I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO NEL QUALE IL PRESTATORE D'OPERA HA FATTO DENUNCIA AL DATORE DI LAVORO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA. IL CERTIFICATO MEDICO DEVE CONTENERE, OLTRE L'INDICAZIONE DEL DOMICILIO DELL'AMMALATO E DEL LUOGO DOVE QUESTI SI TROVA RICOVERATO, UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA SINTOMATOLOGIA ACCUSATA DALLO AMMALATO STESSO E DI QUELLA RILEVATA DAL MEDICO CERTIFICATORE. I MEDICI CERTIFICATORI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE TUTTE LE NOTIZIE CHE ESSO REPUTI NECESSARIE.

6. NELLA DENUNCIA DEBBONO ESSERE, ALTRESÌ, INDICATI LE ORE LAVORATE E IL SALARIO PERCEPITO DAL LAVORATORE ASSICURATO NEI QUINDICI GIORNI PRECEDENTI QUELLO DELL'INFORTUNIO O DELLA MALATTIA PROFESSIONALE.

7. PER GLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED ALLA PESCA MARITTIMA LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA DAL CAPITANO O PADRONE PREPOSTO AL COMANDO DELLA NAVE O DEL GALLEGGIANTE O, IN CASO DI LORO IMPEDIMENTO, DALL'ARMATORE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE E ALL'AUTORITÀ PORTUALE O CONSOLARE COMPETENTE. QUANDO L'INFORTUNIO SI VERIFICHI DURANTE LA NAVIGAZIONE, LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA IL GIORNO DEL PRIMO APPRODO DOPO L'INFORTUNIO. IL CERTIFICATO MEDICO, CHE DEVE CORREDARE LA DENUNCIA DI INFORTUNIO, DEVE ESSERE RILASCIATO DAL MEDICO DI BORDO O, IN MANCANZA DI ESSO, DA UN MEDICO DEL LUOGO DI PRIMO APPRODO SIA NEL TERRITORIO NAZIONALE SIA ALL'ESTERO.

8. I CONTRAVVENTORI ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SONO PUNITI CON L'AMMENDA DA LIRE SEIMILA A LIRE DODICIMILA.

ART. 54 - IL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DEL PRESENTE TITOLO, DEVE, NEL TERMINE DI DUE GIORNI, DARE NOTIZIA ALL'AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA DI OGNI INFORTUNIO SUL LAVORO CHE ABBAIA PER CONSEGUENZA LA MORTE O L'INABILITÀ AL LAVORO PER PIÙ DI TRE GIORNI.

2. LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO. SE L'INFORTUNIO SIA AVVENUTO IN VIAGGIO E IN TERRITORIO STRANIERO, LA DENUNCIA È FATTA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È COMPRESO IL PRIMO LUOGO DI FERMATA IN TERRITORIO ITALIANO, E PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E LA PESCA MARITTIMA LA DENUNCIA È FATTA, A NORMA DEL PENULTIMO COMMA DELL'ART. 53, ALLA AUTORITÀ PORTUALE O CONSOLARE COMPETENTE.

3. GLI UFFICI, AI QUALI È PRESENTATA LA DENUNCIA, DEBBONO RILASCIARNE RICEVUTA E DEBBONO TENERE L'ELENCO DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI.

4. LA DENUNCIA DEVE INDICARE:

- 1) IL NOME E IL COGNOME, LA DITTA, RAGIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE DEL DATORE DI LAVORO;
- 2) IL LUOGO, IL GIORNO E L'ORA IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO;
- 3) LA NATURA E LA CAUSA ACCERTATA O PRESUNTA DELL'INFORTUNIO E LE CIRCOSTANZE NELLE QUALI ESSO SI È VERIFICATO, ANCHE IN RIFERIMENTO AD EVENTUALI DEFICIENZE DI MISURE DI IGIENE E DI PREVENZIONE;
- 4) IL NOME E IL COGNOME, L'ETÀ, LA RESIDENZA E L'OCCUPAZIONE ABITUALE DELLA PERSONA RIMASTA LESA;
- 5) LO STATO DI QUEST'ULTIMA, LE CONSEGUENZE PROBABILI DELL'INFORTUNIO E IL TEMPO IN CUI SARÀ POSSIBILE CONOSCERE L'ESITO DEFINITIVO;
- 6) IL NOME, IL COGNOME E L'INDIRIZZO DEI TESTIMONI DELL'INFORTUNIO.

5. PER I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE LA DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA SECONDO UN MODULO STABILITO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

ART. 55 - OMISSIS -

ART. 56 - L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, APPENA RICEVUTA LA DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 54, DEVE RIMETTERE, PER OGNI CASO DENUNCIATO DI INFORTUNIO, IN CONSEGUENZA DEL QUALE UN PRESTATORE D'OPERA SIA DECEDUTO OD ABBAIA SOFFERTO LESIONI TALI DA DOVERSENE PREVEDERE LA MORTE OD UN'INABILITÀ SUPERIORE AI TRENTA GIORNI E SI TRATTI DI LAVORO SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE, UN ESEMPLARE DELLA DENUNCIA AL PRETORE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È AVVENUTO L'INFORTUNIO.

2. NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, E IN OGNI CASO ENTRO QUATTRO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA, IL PRETORE PROCEDE AD UN'INCHIESTA AL FINE DI ACCERTARE:

- 1) LA NATURA DEL LAVORO AL QUALE ERA ADDETTO L'INFORTUNATO;
- 2) LE CIRCOSTANZE IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO E LA CAUSA E LA NATURA DI ESSO, ANCHE IN RIFERIMENTO AD EVENTUALI DEFICIENZE DI MISURE DI IGIENE E DI PREVENZIONE;
- 3) L'IDENTITÀ DELL'INFORTUNATO E IL LUOGO DOVE ESSO SI TROVA;
- 4) LA NATURA E L'ENTITÀ DELLE LESIONI;
- 5) LO STATO DELL'INFORTUNATO;
- 6) LA RETRIBUZIONE;
- 7) IN CASO DI MORTE, LE CONDIZIONI DI FAMIGLIA DELL'INFORTUNATO, I SUPERSTITI AVENTI DIRITTO A RENDITA E LA RESIDENZA DI QUESTI ULTIMI.

3. IL PRETORE, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO OVVERO NE SIA RICHIESTO DALL'ISTITUTO ASSICURATORE O DALL'INFORTUNATO O DAI SUOI SUPERSTITI, ESEGUE L'INCHIESTA SUL LUOGO DELL'INFORTUNIO.

4. L'ISTITUTO ASSICURATORE, L'INFORTUNATO O I SUOI SUPERSTITI HANNO FACOLTÀ DI DOMANDARE DIRETTAMENTE AL PRETORE CHE SIA ESEGUITA L'INCHIESTA PER GLI INFORTUNI CHE ABBIANO LE CONSEGUENZE INDICATE NELLA PRIMA PARTE DEL PRESENTE ARTICOLO E PER I QUALI, PER NON ESSERE STATA FATTA LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA O PER NON ESSERE STATE PREVISTE O INDICATE NELLA SEGNALAZIONE LE CONSEGUENZE PREDETTE O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO, L'INCHIESTA NON SIA STATA ESEGUITA.

- OMISSIS -